



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
AGOSTO 2026

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – AGOSTO 2026



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Principali novità ISA 2026 Pag. 4
- Soggetti interessati ed esclusi dagli ISA 2026 Pag. 5
- Fedeltà dichiarativa: presupposto dei benefici ISA e CPB Pag. 6
- Adesione e revoca del Concordato Preventivo Pag. 7
- Benefici derivanti dalla adesione al CPB Pag. 8
- Cause di cessazione del CPB 2026-2027 Pag. 9
- Cause di decadenza dal CPB Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- Sospensione feriale dei termini in materia tributaria Pag. 11
- Sospensione invio di comunicazioni e inviti in agosto e dicembre Pag. 12
- Tutela dei lavoratori dal rischio di calore Pag. 13



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Rilevazione delle imposte di esercizio Pag. 14
- Versamento imposta di bollo su fattura elettronica Pag. 15
- Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini ISA Pag. 16
- Deducibilità dell'Imu Pag. 17
- Operazioni di permuta Pag. 18
- Fruizione dell'iper-ammortamento Pag. 19



NON SOLO IMPRESA

- Tassi di usura Pag. 20
- Rateazione dei debiti Inps Pag. 21



AGEVOLAZIONI

- Bonus assunzioni giovani 2026 Pag. 22



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di agosto 2026 Pag. 23
- Principali adempimenti mese di settembre 2026 Pag. 26


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
**ADEMPIMENTO SPONTANEO
E CONTROLLI
PER ANOMALIE**

- Con provvedimento 14.07.2026 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con cui promuovere l'adempimento spontaneo, mettendo a disposizione dei contribuenti elementi e informazioni che segnalano potenziali incoerenze ai fini dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa), per il periodo d'imposta 2024. L'obiettivo è stimolare il ravvedimento operoso, permettendo ai soggetti interessati di correggere errori o omissioni prima che inizino le attività di controllo.

**DECADENZA DALLA
ROTTAMAZIONE-QUINQUES
CON VERSAMENTI IN
RITARDO**

- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con alcune FAQ pubblicate sul sito istituzionale, ha chiarito che il mancato versamento dell'unica rata entro il 5.08.2026 (non più entro il 31.07.2026) comporta la decadenza dalla rottamazione-quinques. Al contrario, in caso di pagamento rateale, si perdono le agevolazioni quando non si pagano 2 rate anche non consecutive (anche il ritardo di un solo giorno vale come omissione) o col versamento dell'ultima rata, con un ritardo superiore a 5 giorni.

**PROROGA
DELLO SPLIT PAYMENT
AL 30.06.2029**

- Con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10.07.2026, il Consiglio UE ha prorogato al 30.06.2029 lo split payment per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle P.A., con efficacia retroattiva dal 30.06.2026.

**PERIZIA
NON GIURATA
NEL CONFERIMENTO
DI BENI IN SRL**

- La Cassazione, con sentenza n. 22089/2026, ha precisato che, se la perizia di stima richiesta per i conferimenti in natura nella Srl non è giurata, l'operazione di conferimento non è nulla, e nemmeno il verbale dell'assemblea straordinaria che la recepisce.
- La norma, infatti, non prevede una sanzione per l'ipotesi di relazione non giurata e, in assenza di una nullità testuale, non è sufficiente la violazione del requisito per travolgere la deliberazione o il conferimento.
- La mancanza del giuramento può però rilevare sul piano della responsabilità del conferente se il valore attribuito ai beni o crediti non è reale, nonché della responsabilità del revisore e degli amministratori.

**DISTINZIONE
TRA IMPORTATORE E
DISTRIBUTORE**

- L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 18/D/2026, ha chiarito la differenza tra immissione sul mercato e immissione in libera pratica, riconoscendo la distinzione tra importatore e distributore. La circolare recepisce la definizione di "immissione sul mercato" contenuta nel reg. Ue 2019/1020 e nel D.Lgs. 157/2022, che costituiscono la base normativa della disciplina sulla sicurezza dei prodotti e sulla tutela della salute dei consumatori. Tali disposizioni definiscono l'"immissione sul mercato" come la prima messa a disposizione di un bene, ossia la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione Europea nel corso di un'attività commerciale. Tuttavia, tale momento non coincide necessariamente con l'"immissione in libera pratica", che si realizza invece quando la dichiarazione doganale è accettata, i dazi sono stati assolti e la merce è svincolata dall'Agenzia delle Dogane.

**REQUISITI
PER IL DURC**

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 21362/2026, ha ritenuto sufficiente un ritardo nelle denunce mensili all'Inps o in altri adempimenti formali per essere ritenuti irregolari ai fini del Durc e perdere ogni agevolazione e beneficio contributivo. Non ha neppure valore che i contributi siano già stati versati tutti tempestivamente dall'azienda.

**RECUPERO
DEI CREDITI
DELLA PATENTE NEI
CANTIERI
EDILI**

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 4634/2026, ha precisato che, per il recupero di un punto del credito della patente, che serve per operare nei cantieri edili, occorre effettuare un investimento da 5.000 a 25.000 euro, e per recuperarne 6 oltre 50.000 euro.
- In alternativa è possibile puntare sulla formazione dei lavoratori, anche articolata in moduli, purché aggiuntiva a quella obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008. In questo caso viene riconosciuto un quarto di credito per ogni ora di formazione.



NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)

**ELENCO VIOLAZIONI
CHE IMPEDISCONO DI FRUIRE
DI INCENTIVI**

- Con D.M. 22.06.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156/2026, il Ministero del Lavoro ha fissato l'elenco delle violazioni che impediscono ai datori di lavoro di fruire di incentivi e di benefici normativi e contributivi per periodi da 3 a 24 mesi.
- Tra le novità, l'ingresso tra le cause ostative delle violazioni relative alla "patente a crediti", ossia operare in un cantiere senza la patente o con una patente con meno di 15 crediti, che comporta la perdita dei benefici per 6 mesi. Le violazioni che rilevano sono soltanto quelle accertate con provvedimento definitivo e salvo estinzione del procedimento con prescrizione obbligatoria o mediante oblazione.

**ACCESSO BANCA DATI
TITOLARI EFFETTIVI**

- Il D.Lgs. 122/2026, in attuazione della direttiva europea 2024/1640, disciplina le modalità di accesso al Registro dei titolari effettivi e definisce i presupposti del "legittimo interesse", che consentono l'accesso ai dati solamente da parte dei soggetti legittimati. Nello specifico, dal 23.07.2026, mentre le autorità competenti possono accedere liberamente al Registro, giornalisti, associazioni e altri soggetti devono dimostrare un legittimo interesse. Inoltre, i titolari effettivi possono chiedere la limitazione dell'accesso ai propri dati per motivi eccezionali e, in caso di diniego, ricorrere al TAR.
- Introdotta la possibilità per il Consiglio Nazionale del Notariato di istituire un Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, incaricato di raccogliere e analizzare le informazioni notarili per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

**GESTORI
DELLE STRUTTURE
RESPONSABILI
DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

- Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 22020/2026, hanno affermato che i gestori delle strutture ricettive non possono essere ritenuti agenti contabili ai fini dell'imposta di soggiorno e, quindi, non possono essere chiamati a rispondere di un danno erariale davanti alla Corte dei conti, essendo stati qualificati come responsabili d'imposta con effetto retroattivo.

**DISCIPLINA
DELLE VENDITE SOLIDALI
DAL 21.07.2026**

- Dal 21.07.2026 entra in vigore la L. 120/2026 (c.d. Legge Beneficenza) recante la nuova disciplina delle vendite solidali, con obbligo di comunicazione preventiva all'Agcm n cui indicare in maniera puntuale gli enti beneficiari dei fondi, le finalità di utilizzo, la quota percentuale del prezzo destinato all'ente o l'importo fisso per ogni prodotto venduto.
- Gli adempimenti riguardano anche le pubblicità online e offline e i contenuti realizzati tramite influencer marketing.


APPROFONDIMENTI
PRINCIPALI NOVITÀ ISA 2026

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell'impresa o dell'attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti specifici benefici.

Con D.M. 31.03.2026 sono stati approvati 85 ISA revisionati applicabili dal periodo d'imposta 2025 (Isa 2026) e con D.M. 15.04.2026 sono state approvate le modifiche derivanti dall'applicazione dei correttivi congiunturali straordinari. Con provvedimento 27.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica con le relative istruzioni.

MODELLI ISA 2026	Revisionati	- Con D.M. 31.03.2026 il Mef ha approvato 85 ISA revisionati, di cui 13 oggetto di revisione anticipata (aventi lettera iniziale E e F), riguardanti le attività economiche dei comparti manifatture, commercio, servizi e attività professionali, applicabili dal periodo d'imposta 2025. - Il D.M. 15.04.2026 prevede gli specifici correttivi straordinari, applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, al fine di recepire gli effetti del nuovo scenario economico.
	Complessivi	Per il periodo d'imposta 2025 (modelli ISA 2026) si applicano 173 modelli ISA, la cui modulistica è stata approvata dall'Agenzia delle Entrate con provv. 27.02.2026.
NOVITÀ ISA REVISIONATI	Commercio al dettaglio alimentare	- DM1U è stato suddiviso in: - EM01A (commercio al dettaglio alimentare); - EM01B (commercio al dettaglio di frutta e verdura); - EM01C (commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi).
	Attività ospedaliere	- DG11U è stato soppresso e le relative attività confluiscono in: - EG57U (attività ospedaliera in forma d'impresa); - EK10U (attività ospedaliera in forma di lavoro autonomo); - EK19U (trasporto di pazienti in ambulanza).
	Attività diverse	- EM87U (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento di 2ª mano) è confluito nell'FM05U. - EM87U (commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria di 2ª mano) è confluito nell'FM15A. - Sono confluiti nell'EG02U: - DG 44U (servizi di alloggio in aziende ittiche); - DG 36U (attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche).
SOGGETTI INTERESSATI		- Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. - Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Ai fini dell'individuazione dell'ISA da applicare in relazione all'attività prevalente, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA. - I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, si devono sommare i ricavi o i compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. - Inoltre, l'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento alla medesima categoria reddituale. - Pertanto, un contribuente che svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d'impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applicherà i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna attività prevalente.
ADESIONE AL CPB		- Il modello è presentato dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale. - Per i contribuenti che, decorso il 1° biennio d'imposta (2024-2025) di applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), volessero rinnovare l'adesione al CPB per i periodi di imposta 2026-2027, i dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025 saranno utilizzati per l'elaborazione della nuova proposta di CPB. - Con l'ausilio del software di applicazione degli ISA, il contribuente, dopo aver acquisito tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate le variabili "precalcolate" e dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, effettua il calcolo del proprio punteggio di affidabilità fiscale.



SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI DAGLI ISA 2026

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

SOGGETTI ESCLUSI

- Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:
 - a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
 - b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
 - c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;

Si osserva che, per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U e EK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 Tuir.
 - d) i contribuenti che **non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività**;
 - e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
 - f) i contribuenti che esercitano 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
 - g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;

Attività professionali in forma d'impresa	Per il periodo d'imposta 2025 è previsto che, coloro che esercitano in forma d'impresa una delle attività di cui agli ISA: EK02U - Attività degli studi di ingegneria, EK04U - Attività degli studi legali, EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, EK18U - Attività degli studi di architettura, EK22U - Servizi veterinari, indicano nei modelli REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui alla lettera g) ma sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA.
--	---
 - h) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
 - i) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto su taxi" - codice attività 49.33.10 e di "Trasporto su veicoli a noleggio con conducente" - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U;
 - j) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA EG77U;
 - k) i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Nota	Sono state eliminate le cause di esclusione applicabili agli enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché alle imprese sociali.
-------------	---

COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA

- I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lett. f) e m).
- Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA:
 - EK02U - Attività degli studi di ingegneria;
 - EK04U - Attività degli studi legali;
 - EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
 - EK18U - Attività degli studi di architettura;
 - EK22U - Servizi veterinari.



FEDELTA' DICHIARATIVA: PRESUPPOSTO DEI BENEFICI ISA E CPB

Con circolare 6.07.2026, n. 4/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d'imposta 2025. In particolare, per tale annualità sono stati integralmente revisionati 85 ISA e aggiornati tutti i 173 indici in vigore, con una revisione straordinaria per neutralizzare gli effetti delle tensioni geopolitiche sui mercati.

La circolare chiarisce le novità sulla modulistica, il processo di semplificazione dichiarativa, le nuove modalità di acquisizione dei dati precalcolati tramite delega unica, il rapporto tra punteggio ISA e rinnovo del Concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, il trattamento degli enti del Terzo settore e delle cooperative.

Un'intera sezione è dedicata al principio di fedeltà dichiarativa, richiamando l'ordinanza della Cassazione n. 28457/2024 come conferma che i benefici premiali decadono in presenza di dati non veritieri.

FEDELTA' DICHIARATIVA: PRESUPPOSTO DEI BENEFICI ISA DEL CPB

Funzione degli ISA e centralità dei dati dichiarati

- Gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente esercente attività di impresa, arti o professioni.
- La finalità istitutiva, enunciata dall'art. 9-bis, c. 1 del decreto ISA, è promuovere l'emersione spontanea delle basi imponibili attraverso una logica di prevenzione ex ante dell'evasione fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi.
- Poiché il punteggio è elaborato sulla base delle relazioni tra le variabili economiche e strutturali dichiarate nel modello ISA, **la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi** sono un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento.

Veridicità dei dati come condizione per i benefici premiali

- L'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis, c. 11 del decreto ISA non è subordinato a un mero adeguamento formale agli indici, ma alla **sostanziale attendibilità delle informazioni dichiarate**.
- Quando il raggiungimento di un punteggio premiale è il risultato della dichiarazione di **dati non veritieri, incompleti o inesatti, il godimento del relativo beneficio non può ritenersi legittimo**.
- La Cassazione, con ordinanza 5.11.2024, n. 28457, ha confermato questa impostazione, affermando che i benefici premiali connessi agli studi di settore - e per estensione agli ISA - presuppongono la fedele esposizione dei dati e restano esclusi in presenza di dati non veritieri.

Fedeltà dichiarativa nel CPB e cause di decadenza

- Le stesse finalità di promozione dell'adempimento fiscale che fondano gli ISA sono alla base del CPB. La proposta di concordato viene elaborata dall'Agenzia tenendo conto dei dati forniti dal contribuente, dei dati provenienti da fonti esterne e delle risultanze ISA: affinché la proposta sia corretta e coerente con la reale capacità contributiva, è necessario che i **dati dichiarati siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica**.
- L'art. 22 del decreto CPB elenca le cause di decadenza dal concordato per entrambi i periodi del biennio, tra cui:
 - l'**accertamento di attività non dichiarate o di passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**;
 - la **comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato superiore al 30%**;
 - l'indicazione in dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.



ADESIONE E REVOCA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

L'art. 8 decreto CPB prevede che l'AdE metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di CPB, entro il 15.04 di ciascun anno.

L'art. 3-bis, c. 5 D.L. 202/2024 ha posticipato, per il solo anno 2026, dal 15 al 15.05.2026, il termine entro cui mettere a disposizione il software.

Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall'Agenzia attraverso l'utilizzo dei citati programmi informatici.

TERMINE DI ADESIONE

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato **entro il 31.10**, o entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.

SOFTWARE

- Utilizzando il software predisposto da Agenzia Entrate il contribuente può:
 - inserire i dati necessari;
 - calcolare la proposta di Concordato.

- Il processo di calcolo della proposta si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio d'imposta 2026-2027, dal D. MEF 11.05.2026.
- Per l'elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati anche i dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici e resi disponibili ai contribuenti.

MODALITÀ DI ADESIONE

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027, entro i termini previsti per l'adesione, mediante invio telematico del "Modello CPB 2026/2027".

- Effettuato con le seguenti modalità:
 - invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d'imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2026);
 - invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello Redditi 2026, con compilazione della casella "Comunicazione CPB" con il codice 1 ("Adesione").
- Quest'ultima modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l'adesione.

MODALITÀ DI REVOCA

- La revoca dell'adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2026-2027, deve avvenire per via telematica, **entro gli stessi termini previsti per l'adesione**, compilando i seguenti campi del "Modello CPB 2026/2027":
 - "Codice ISA";
 - "Codice attività";
 - "Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)".
- La revoca può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello Redditi 2026, compilando la casella "Comunicazione CPB" con il **codice 2 ("Revoca")**. Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.

In altri termini, l'invio del frontespizio del modello Redditi per trasmettere l'adesione o la revoca al CPB non assolve all'adempimento della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.

DICHIARAZIONI ENTRO 90 GG. DAL TERMINE

Il termine per l'adesione o l'eventuale revoca è perentorio. Ai fini dell'accettazione della proposta di CPB non trova applicazione l'art. 2, c. 7 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

RINNOVO DEL CONCORDATO

- Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, lo stesso **può accedere ad un nuovo biennio di concordato**.
- Ciò comporta che possono aderire alla proposta di concordato 2026-2027, nel rispetto dei requisiti richiesti, i contribuenti che non hanno già espresso adesione per il biennio 2025-2026; questi ultimi potranno valutare l'adesione per il successivo biennio 2027-2028.



BENEFICI DERIVANTI DALLA ADESIONE AL CPB

Fondamentale importanza rileva l'aspetto correlato alla stabilità e certezza che assumono, per le annualità oggetto di concordato, i rapporti tra Fisco e contribuente.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'art. 39 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria non ricorrano **cause di decadenza dal CPB**.

Per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA:

- **esonero visto di conformità;**

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui, relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte di rette e all'Irap.

- **esonero visto e garanzia per rimborsi;**

Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 70.000 annui.

- **esonero disciplina delle società di comodo;**

Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 L. 23.12.1994, n. 724.

- **esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici;**

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, c. 1, lett. d), 2° periodo, D.P.R. 600/1973, n. 600, e all'art. 54, c. 2, 2° periodo, D.P.R. 633/1972.

- **"sconto" di un anno per attività di accertamento;**

Anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972.

- **esclusione della determinazione sintetica del reddito da parte dell'ufficio.**

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3** il reddito dichiarato.

- La proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2025, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024 nella seguente misura:

Soglia massima incremento	Punteggio ISA 2025 (mod. ISA 2026)
10%	pari a 10
15%	pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
25%	pari o superiore a 8 ma inferiore a 9
30%	pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
35%	pari o superiore a 1 ma inferiore a 6

- Le soglie non operano se la proposta di concordato elaborata dal software "Il tuo ISA" 2026 CPB è **inferiore "ai valori di riferimento settoriali"**.

VANTAGGI PER SOGGETTI ISA



CAUSE DI CESSAZIONE DEL CPB 2026-2027

Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente.

CESSAZIONE O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ

- Per quanto riguarda i contribuenti che applicano gli ISA e che accedono al CPB, l'art. 21 del decreto CPB prevede che gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che **modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso sulla base della quale è stata formulata la proposta.**

Codice attività	- La cessazione però non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporta l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale. Il cambio del codice attività nel corso del 2025 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata.
Esempio	Su tale aspetto va evidenziata l'analogia con quanto è già previsto in tema di applicazione degli ISA: al riguardo, le istruzioni alla compilazione dei relativi modelli chiariscono che costituisce causa di esclusione l'ipotesi, ad esempio, "...di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA CM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10 - compreso nell'ISA CG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA".

PROFESSIONISTA CHE PARTECIPA AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

A partire dal concordato sottoscritto per il biennio 2025-2026, il CPB cessa se il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, laddove l'associazione professionale, ovvero la società tra professionisti o tra avvocati cui partecipa, non determinano a loro volta il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi di imposta cui aderisce il professionista socio o associato (dal CPB 2025-2026, esclusi i contribuenti che hanno aderito tra il 30.04.2025 e il 13.06.2025).

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

A partire dal concordato sottoscritto per il biennio 2025-2026, il CPB dell'associazione o della società tra professionisti o tra avvocati cessa se anche uno solo dei soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir non determina a sua volta il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi di imposta cui aderisce l'associazione o la società (dal CPB 2025-2026, esclusi i contribuenti che hanno aderito tra il 30.04.2025 e il 13.06.2025).

ADESIONE AL REGIME FORFETARIO

- Si tratta di un caso in cui la modifica del regime fiscale effettuata dal contribuente in corso di CPB potrebbe determinare una significativa distorsione nelle logiche applicative del CPB stesso.
- Senza tale causa di cessazione, infatti, il contribuente, potrebbe accedere al CPB riservato ai soggetti ISA e poi, adottando il regime forfetario, applicare un regime fiscale differente per il quale sarebbe stato proposto un reddito individuato con altre modalità.

SUPERAMENTO DEI LIMITI ISA MAGGIORATI DEL 50%

- Gli effetti del concordato cessano laddove il contribuente ISA consegua ricavi o compensi superiori alla soglia di applicazione degli ISA, **maggiorata del 50%.**

Limiti maggiorati del 50%	Pertanto, se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all'importo di € 5.164.569 ma comunque non superiori all'importo di € 7.746.853, si avrà la fuoriuscita dal regime ISA, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.
----------------------------------	---

OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE MODIFICANO LA REALTÀ ECONOMICA

Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l'ente risulta interessato da operazioni di **fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 Tuir, è interessata da **modifiche della compagine sociale, che ne aumentino il numero dei soci o degli associati**, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi nel caso di decesso del socio o associato, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.



CAUSE DI DECADENZA DAL CPB

L'art. 22 del decreto CPB prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che, quindi, cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta. Al riguardo, il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all'interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.

VIOLAZIONI RILEVANTI

- A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
 - l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per **un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**;
 - ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità.

Tavola

Altre violazioni di non lieve entità

Reati tributari	Violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato.	
Dati Isa inesatti con scostamenti superiori al 30%	Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% .	
Omessa dichiarazione	Omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e Irap, dei sostituti d'imposta e dell'Iva (art. 1, c. 1, 2, c. 1, e 5, c. 1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471).	Violazioni relativi agli anni oggetto del concordato.
Mancati corrispettivi	Mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi , o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale. Violazioni contestate in numero pari o superiore a 3 , commesse in giorni diversi (art. 6, cc. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/1997).	
Mancata esibizione documenti	Mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento (art. 9, c. 2 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471).	
Misuratori fiscali	Omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici (art. 11, cc. 5 e 5-bis D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, nonché all'art. 2 L. 26.01.1983, n. 18).	

MODIFICA DATI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi (art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (Circ. Ag. Entrate 18/E/2024).

DATI NON RISPONDENTI

Sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato**.

REQUISITI MANCANTI

Ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 del decreto CPB, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, c. 2 del medesimo decreto, vale a dire, nella eventualità che vengano meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato.

OMESSO VERSAMENTO SOMME CONCORDATE

- È omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, c. 2 del decreto CPB, vale a dire nei casi di omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 relativo agli anni oggetto di concordato.
- La decadenza si verifica solo qualora **entro 60 giorni** dal ricevimento dell'avviso bonario non sia avvenuto il pagamento di tali somme. Non può trovare applicazione la rateazione.

REGOLARIZZAZIONE

- La regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento determina l'irrilevanza ai fini della decadenza dal concordato, delle sole seguenti fattispecie [art. 22, c. 2, lett. a) e b) D.Lgs. 13/2024]:
 - violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
 - comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

SOMME DOVUTE ANCHE IN CASO DI DECADENZA

Nel caso di decadenza dal concordato **restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti**.


STRUMENTI OPERATIVI
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato **entro il 60° giorno** dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il **ricorso è inammissibile**. È prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla **sospensione dei termini** per il periodo feriale. Tale periodo decorre **dal 1.08 al 31.08**. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. L'art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto la sospensione dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo.

**TERMINI
ORDINARI
PER
PROPORRE
IL RICORSO**

- Il ricorso deve essere proposto, **a pena di inammissibilità, entro 60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale (il "60° giorno")**.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo **si applica**, altresì, ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato**.

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:

- dal 1.08;
- al 31.08.

Di ciascun anno.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno 1.09 deve essere **incluso nel conteggio dei termini**.
- Dal giorno 1.09 (compreso) **iniziano a decorrere i termini**.

**SOSPENSIONE
FERIALE
DEI TERMINI**

Se il decorso dei termini è iniziato **prima del periodo di sospensione**, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

**Scadenze
escluse**

- Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali", la stessa **non si estende ai termini aventi natura amministrativa**, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
 - adesione ai Pvc;
 - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
 - notifica avvisi di accertamento;
 - notifica avvisi di liquidazione;
 - notifica cartelle di pagamento.



SOSPENSIONE INVIO DI COMUNICAZIONI E INVITI IN AGOSTO E DICEMBRE

L'art. 10, c. 1 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. I periodi sono **dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12**. Per effetto di tale norma, durante i periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione.

SOSPENSIONE DEGLI INVII	Oggetto	- L'art. 10, c. 1 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. - Si tratta, in particolare: - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973¹ e 54-bis D.P.R. 633/1972² [lett. a)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-ter D.P.R. 600/1973³ [lett. b)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, c. 412 L. 311/2004⁴ [lett. c)]; - delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"), di cui all'art. 1, cc. da 634 a 636 L. 190/2014 [lett. d)].
	Periodo temporale	- La sospensione dei citati atti riguarda: - il periodo dal 1° al 31.08; - il periodo dal 1° al 31.12.
	Esclusioni	Per effetto della norma, durante tali periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione. - A titolo esemplificativo, possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza: - le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell'atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; - l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; - l'invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
CARTELLE DI PAGAMENTO	Agenzia Entrate-Riscossione ha reso nota la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento nel mese di agosto 2026 (benché ciò non derivi da un obbligo di legge).	

Note	- L'art. 36-bis, c. 1 D.P.R. 600/1973 prevede che l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, "procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta". - L'art. 54-bis D.P.R. 633/1972 prevede che l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, "entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti". - L'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 prevede che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria "procedono, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici". - In base all'art. 1, c. 412 L. 311/2004, l'Agenzia comunica ai contribuenti "l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata".
------	---



TUTELA DEI LAVORATORI DAL RISCHIO DI CALORE

Il rischio da calore ha cessato di rappresentare un'emergenza stagionale per assumere i tratti di una variabile strutturale dell'organizzazione del lavoro. Il biennio 2025-2026 ne ha consolidato la disciplina su quattro livelli distinti, che il datore di lavoro è chiamato a governare congiuntamente: l'obbligo generale di valutazione e gestione (art. 2087 c.c. e artt. 17, 18, 28, 180-181 D.Lgs. 81/2008); lo standard tecnico (Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni del 19.06.2025 e decalogo INAIL-CNR); la fonte regolamentare (Protocollo quadro 2.07.2025, recepito quale Allegato A del D.M. 95/2025); la regola operativa territoriale (ordinanze regionali ancorate alle mappe Workclimate 3.0). Al presidio prevenzionistico si affianca quello economico: il messaggio Inps n. 2103/2026 ha riordinato, a normativa invariata, le causali «ab ordine di pubblica autorità» ed «ab evento meteo», qualificandole quali eventi oggettivamente non evitabili (EONE); l'art. 6 D.L. 107/2026 ha reintrodotto, dal 1.07 al 31.12.2026, l'accesso agevolato a CIGO e CISOA. La Corte di Cassazione (sent. n. 4813/2025 e n. 14578/2026) ha definitivamente escluso che il colpo di calore possa essere derubricato a fatalità, ricollegandolo a colpa specifica del datore di lavoro e delle figure della prevenzione; la nota INL n. 5484/2026 ha selezionato i settori e gli oggetti prioritari della vigilanza estiva.

1. Verifica preliminare	☐ Il lavoratore è in costanza di rapporto. ☐ L'attività lavorativa è effettivamente pregiudicata dalle condizioni climatiche. ☐ L'impresa rientra nel campo CIGO / FIS / Fondo bilaterale / CISOA. ☐ È disponibile un provvedimento della pubblica autorità (ordinanza). In caso negativo: è presente documentazione tecnica (valutazione o segnalazione RSPP).
2. Scelta della causale	☐ Con ordinanza: «sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità». ☐ Senza ordinanza: «evento meteo - temperature elevate». ☐ Agricoltura: «avversità atmosferiche» (CISOA). ☐ Verificato il divieto di doppia domanda sugli stessi lavoratori per periodi coincidenti.
3. Relazione tecnica	• In presenza di ordinanza: ☐ estremi del provvedimento; ☐ date e fasce orarie di sospensione; ☐ documentazione della non imputabilità all'impresa o ai lavoratori. • In assenza di ordinanza: ☐ attività o fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento; ☐ temperatura superiore a 35°C o percepita elevata; ☐ mansioni e condizioni ambientali (DPI pesanti, calore di processo, umidità, irraggiamento); ☐ conseguenze determinate dall'evento; ☐ valutazione o segnalazione RSPP. ☐ Non vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati: sono acquisiti d'ufficio. • Impiantistica non al coperto: ☐ prova che, per le concrete modalità di svolgimento, l'attività non può proseguire senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro o pregiudizio per la qualità di prodotti e servizi.
4. Termini e modalità	☐ Domanda INPS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'evento. ☐ Informativa sindacale anche successiva all'avvio della sospensione. ☐ Edilizia e lapidei: informativa dovuta solo per proroghe oltre 13 settimane continuative. ☐ CISOA: domanda entro il termine ordinario di 15 giorni dall'inizio dell'evento.
5. Vantaggi procedurali (eone)	☐ Nessuna anzianità minima di 30 giorni presso l'unità produttiva. ☐ Nessun contributo addizionale. ☐ Edilizia e lapidei (1.07 - 31.12.2026): esclusione dal computo delle 52 settimane nel biennio mobile ed esonero dal contributo addizionale ex art. 6 D.L. n. 107/2026, entro il limite di spesa.
6. Settore agricolo	☐ Regime ordinario: solo OTI, almeno 181 giornate nel biennio, per intere giornate. ☐ Regime derogatorio 1.07 - 31.12.2026 (art. 6, c. 2, D.L. n. 107/2026): OTI e OTD; riduzione pari alla metà dell'orario giornaliero; nessun requisito di giornate; giornate escluse dal limite di 90 ed equiparate a lavoro ai fini della disoccupazione agricola; pagamento diretto INPS.
7. Raccomandazioni	☐ Conservare la documentazione meteo (bollettini ufficiali, mappe Workclimate, tabelle di temperatura percepita). ☐ Conservare la valutazione RSPP, i verbali di sospensione e le comunicazioni interne. ☐ Adottare una policy aziendale di sospensione preventiva per rischio calore. ☐ Presentare tempestivamente l'istanza: i limiti di spesa del D.L. n. 107/2026 operano secondo l'ordine cronologico di monitoraggio.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO

L'onere fiscale per una società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate. Il costo derivante dalle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio. **Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e con maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi, anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. Per il 2026 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva entro il 20.08.2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati.**

Esempio n. 1

Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

CE 20 CE 20	SP C II 5bis SP C II 5bis SP C II 5bis SP D 12 SP D 12	31.12.n			10.000,00	
		Diversi	a	Diversi		6.500,00
		Ires dell'esercizio				3.500,00
		Irap dell'esercizio ²				
			a	Acconto Irap ²		3.000,00
			a	Acconto Ires		5.000,00
			a	Credito per ritenute d'acconto su inte- ressi attivi		500,00
			a	Erario c/imposte Ires		1.000,00
			a	Erario c/imposte Irap ²		500,00
		Rilevazione imposte anno "n".				
30.06.n+1 ¹						
SP D 12 SP D 12 SP C II 5bis SP C II 5bis	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		3.500,00
		Erario c/imposte Ires			1.000,00	
		Erario c/imposte Irap ²			500,00	
		Acconto Ires			1.500,00	
		Acconto Irap ²			500,00	
		Versamento saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1" in unica soluzione.				

Note

- Salva la proroga per soggetti Isa (20.07.2026 e 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,80%).
- Dal 2022 sono esclusi da Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni.

Esempio n. 2

Imposte a debito con pagamento in 2 rate

		30.06.n+1 ¹				
	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		1.750,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			500,00	
SP D 12		Erario c/imposte Irap			250,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			750,00	
SP C II 5bis		Acconto Irap			250,00	
Versamento 1ª rata saldo imposte anno “n” e 1° acconto anno “n+1”.						
		16.07.n+1				
	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		1.755,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			500,00	
SP D 12		Erario c/imposte Irap			250,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			750,00	
SP C II 5bis		Acconto Irap			250,00	
CE C 17		Interessi passivi			5,00	
Versamento 2ª rata saldo imposte anno “n” e 1° acconto anno “n+1”, oltre interessi.						

Nota¹

30.06 o 30.07 con la maggiorazione dello 0,40%, salva la proroga per soggetti Isa (20.07.2026 e 20.08.2026 con maggiorazione dello 0,80%).



VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

*Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, **per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.***

Trimestre	Pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli elenchi delle fatture elettroniche soggette a imposta di bollo ¹	Variazione dati da parte del contribuente ²	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ³	Scadenza di versamento ⁴	Verifica della soglia di importo da versare
1° trimestre	15.04	30.04	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta 1° trimestre è inferiore a € 5.000 .
					Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000 .
2° trimestre	15.07	10.09	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000 .
3° trimestre	15.10	31.10	15.11	30.11	-
4° trimestre	15.01	31.01	15.02	28.02	-

Note	1.	Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta (elenco B). Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, accedendo nell'area riservata fatture e corrispettivi.
	2.	• Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate (elenco B), non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. • Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
	3.	• Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. • Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
	4.	In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.



DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti "positivi"**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'**aliquota "media"** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare **la casella "ISA" del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L'informazione circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è ricavata dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA.

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	Facoltà	- I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Isa (rigo H05 per professionisti), relativo ai "dati contabili". - Il contribuente decide l'importo, senza l'esistenza di un valore obbligatorio.
	Finalità	- Migliorare il proprio profilo di affidabilità. - Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Isa.
RILEVANZA	Ires e Irpef	- Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. - I dati relativi all'adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.
	Irap	- Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap. - Nell'apposito rigo collocato all'inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa.
	Iva	- Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. - In particolare, nella colonna 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2026 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella col. 2 la relativa imposta. - Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo 6494.
SANZIONI	La dichiarazione degli importi da "adeguamento" non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.	
	A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/1997.	



DEDUCIBILITÀ DELL'IMU

L'art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la **deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali** ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La misura è stata modificata nel tempo, **fino ad arrivare al 100% con decorrenza dal 2022**.
L'accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l'immobile sia qualificato come **strumentale**, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è, in ogni caso, subordinata al **principio generale di cassa**, in base al quale (ad esempio) **nel 2025 è deducibile il 100% dell'Imu pagata nel corso di tale esercizio**. Si genera, pertanto, un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l'imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti **imposte anticipate**.
L'Imu resta comunque un'imposta **indeducibile dall'Irap** e, conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria che hanno contabilizzato il costo per competenza sono tenute al riporto tra le variazioni in aumento.

AMBITO APPLICATIVO	Oggetto	Imu relativa a immobili strumentali ¹ .	
		Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore ² .	Per natura ³ .
			Per destinazione ⁴ .
DEDUZIONE	Esclusioni	Sono esclusi dalla nozione di strumentalità gli immobili a utilizzo promiscuo. Pertanto, è esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente.	
	Ambito soggettivo	• Imprese individuali e collettive. • Lavoratori autonomi, anche se esercenti l'attività in forma associata.	
	100%	La deducibilità è stabilita in misura pari al 100% ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (mentre è indeducibile ai fini Irap).	
IMU DI COMPETENZA	Reddito d'impresa	Costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta in corso al 31.12.2025, a condizione che l'imposta sia pagata dal contribuente.	• Imu 2025 versata tardivamente nel 2026: - costo di competenza del periodo di imposta 2025, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento; - deducibile nel successivo periodo di imposta 2026 all'atto del pagamento, nella misura in cui l'imposta era deducibile nel 2025, mediante variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
	Soggetti titolari di lavoro autonomo	In assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, c. 1 Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione.	L'Imu è deducibile , quindi, nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo .
	Sono indeducibili gli interessi e le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo.		
Note	1. Sono esclusi gli immobili-merce, gli immobili-patrimonio (art. 90 Tuir), le aree fabbricabili e gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività. 2. Ai sensi dell'art. 65 Tuir, per le imprese individuali sono strumentali gli immobili annoverati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria. 3. Immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (immobile classificato nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E). Dovrebbero essere inclusi anche gli immobili locati a terzi. 4. Per gli esercenti arti o professioni l'immobile è considerato strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentali per destinazione) e dalla contabilizzazione nelle scritture contabili.		



OPERAZIONI DI PERMUTA

Nell'ambito dell'attività economica può verificarsi che una cessione di beni o una prestazione di servizi, anziché conseguire una contropartita monetaria, sia remunerata mediante un'altra cessione di beni o una prestazione di servizi. Può accadere, peraltro, pur in assenza di un'originaria previsione contrattuale in tal senso, che le predette cessioni o prestazioni siano effettuate al fine di estinguere, per mezzo di pagamento "in natura", una precedente obbligazione. Ognuna delle due operazioni deve essere assoggettata separatamente all'Iva. La L. 199/2025 ha stabilito che dal 2026 la base imponibile Iva di tali operazioni è determinata dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni (anziché dal valore normale). L'art. 1 D.L. 38/2026 ha nuovamente modificato, dal 1.01.2026, il criterio di valutazione della base imponibile, fissato al valore monetario, come determinato dal contratto, e comunque non inferiore ai costi riferibili ai beni o servizi.

DEFINIZIONE	Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.		
TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	- Cessione di beni contro cessione di beni. - Cessione di beni contro prestazione di servizi. - Prestazione di servizi contro cessione di beni. - Prestazione di servizi contro prestazione di servizi.		
APPLICAZIONE DELL'IVA	Disciplina	- Le operazioni permutative sono soggette a Iva per il valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. - In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.	È abrogata la disposizione che disciplinava il criterio di calcolo della base imponibile di tali operazioni facendo riferimento all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni (art. 1, cc. 138 e 139 L. 199/2025).
	Entrata in vigore e disciplina transitoria	- La nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2026. - Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'art. 1, c. 138 L. 199/2025, dal 1.01.2026 al 23.05.2026, che imponeva la determinazione dell'imponibile sulla base dell'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni di servizi. - Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1.01.2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31.12.2025 (calcolo dell'imponibile in base al valore normale dei beni o servizi) fino al 23.05.2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.	
	Aliquota IVA	Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi si applica l'aliquota Iva propria dei singoli beni e servizi permutati.	
MOMENTO IMPOSITIVO	Operazioni contemporanee	Se entrambe le operazioni si effettuano in contemporanea, il momento impositivo si verifica alla data in cui ha luogo lo scambio.	
	Operazioni non contemporanee⁽¹⁾	Cessione di beni contro cessione di beni .	Per entrambe le operazioni il momento impositivo si verifica alla data della consegna o spedizione.
		Prestazione di servizi come corrispettivo di cessione beni (già effettuata).	Entrambe le operazioni si considerano effettuate alla data della cessione dei beni.
		Cessione di beni come corrispettivo di prestazione di servizi (già effettuata).	Il cedente deve emettere la fattura già dal giorno in cui ottiene il servizio (per pagamento anticipato), mentre il prestatore può attendere il ricevimento della merce.
		Prestazione di servizi come corrispettivo di altra prestazione di servizi .	Il momento impositivo è quello in cui è effettuata la seconda prestazione, essendo questa il corrispettivo della prima.
Nota¹	Se, in corrispondenza di ciascuna delle ipotesi sopra esposte, per una delle operazioni corrispettive è emessa anticipatamente la fattura, il momento impositivo per tale operazione scatta alla data di emissione di tale documento.		



FRUIZIONE DELL'IPER-AMMORTAMENTO

L'art. 1, cc. 427-436 L. 199/2025 ha previsto una maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Nel modello Redditi 2026 SP e SC è stata trasfusa l'agevolazione con l'inserimento dei nuovi codici da indicare come variazione in diminuzione per fruire dell'agevolazione che, tuttavia, in relazione ai modelli 2026, riguardano **solo i soggetti non "solari"**.

AGEVOLAZIONE

Fruizione

- La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere **dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti**, sempre che il bene oggetto di investimento sia **entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta**.
- La comunicazione non può avere a oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto delle comunicazioni preventive e di conferma.
- La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla **ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE**, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
- Pertanto, la ricevuta del GSE è condizione di utilizzo in dichiarazione dell'iper-ammortamento, ma sembrerebbe ragionevole ritenere che non sposti il periodo d'imposta di spettanza, che dipende dalla trasmissione della comunicazione di completamento.

Interconnessione

L'agevolazione può essere fruita a condizione che sia avvenuta l'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Perizia tecnica asseverata

- Devono essere comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative:
 - le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025;
 - l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - il soddisfacimento delle caratteristiche previste relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Investimenti in **beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 30.12.2025 n. 199, e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile (destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, anche prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo).

Investimenti **completati dal 1.01.2026 al 30.09.2028**. Non assume rilevanza la data di avvio dell'investimento (per esempio nel 2025), ma solo la consegna (per esempio nel 2026).

INVESTIMENTI

Completamento

Data di **effettuazione degli investimenti** in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le **regole generali** previste dall'art. 109, cc. 1 e 2 Tuir (ad esempio, data di consegna), a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Interconnessione

1. Scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).
2. Il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).


NON SOLO IMPRESA

TASSI DI USURA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.07.2026 e il 30.09.2026.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,57	17,2125
	Oltre € 5.000,00	8,90	15,1250
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,75	23,6875
	Oltre € 1.500,00	15,88	23,8500
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,12	14,1500
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,53	12,1625
	Oltre € 200.000,00	5,02	10,2750
Credito personale		11,68	18,6000
Credito finalizzato		10,97	17,7125
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,31	11,8875
	Oltre € 50.000,00	4,77	9,9625
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,36	11,9500
	A tasso variabile	5,51	10,8875
Leasing aeronavale e su autoveicoli	Fino a € 25.000,00	9,29	15,6125
	Oltre € 25.000,00	8,24	14,3000
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,93	16,4125
	Oltre € 25.000,00	7,20	13,0000
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,21	9,2625
	A tasso variabile	4,07	9,0875
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,87	21,3375
	Oltre € 15.000,00	9,57	15,9625
Credito revolving		16,21	24,2100
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,86	18,8250
Altri finanziamenti		14,48	22,1000

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



RATEAZIONE DEI DEBITI INPS

L'Inps, con la circolare 21.05.2026, n. 60, ha comunicato l'entrata in vigore, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del **nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge**, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione 25.02.2026, n. 20. La riforma consente all'Inps di concedere il pagamento rateale per le esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, come di seguito indicato:

- per importi fino a € 500.000 per un massimo di 36 rate mensili;
- per importi da € 500.000,01 per un massimo di 60 rate mensili.

La nuova disciplina supera il precedente sistema basato sull'autorizzazione ministeriale per le dilazioni oltre le 24 rate. La domanda di dilazione deve avvenire esclusivamente online tramite il Cassetto previdenziale del contribuente. Come specificato nel messaggio 22.05.2026, n. 1699, l'accesso avviene mediante l'area tematica "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Art. 2 D.L.
9.10.1989,
n. 338

- I datori di lavoro possono regolarizzare le posizioni debitorie pregresse mediante presentazione di apposita istanza di rateizzazione agli Enti competenti.
- Tali istanze consentono la rateazione dei debiti contributivi/assistenziali in piani di ammortamento a rate costanti, nel rispetto dei criteri e dei limiti temporali fissati dalla normativa.

Nuova Rateazione

Art. 23
L. 203/2024

- Inps e Inail sono autorizzati ad accordare la rateazione dei debiti concernenti contributi, premi e relativi accessori, **non ancora affidati agli agenti della riscossione**, sino a un limite massimo di **60 rate mensili**.
- Contestualmente, a decorrere dal 1.01.2025, cessa di applicarsi all'Inps e all'Inail il c. 17, art. 116 L. 23.12.2000, n. 388, il quale prevedeva, in casi eccezionali e previa autorizzazione ministeriale, la possibilità di concedere piani di rateazione fino a 60 mesi.

NUOVE MODALITÀ DI RATEAZIONE

D.M. Lavoro
24.10.2025

Requisito

Obiettiva temporanea difficoltà economico-finanziaria.

Limiti al numero di rate

- Massimo di **36 rate mensili per debiti fino a € 500.000**.
- Massimo di **60 rate mensili per debiti oltre € 500.000**.
- Inps e Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei seguenti casi:
 - dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a € 500.000 per un massimo di 36 rate mensili;
 - dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da € 500.001 per un massimo di **60 rate mensili**.
- In presenza di un piano di dilazione in corso gli istituti possono concedere una seconda dilazione.

REGOLAMENTO INPS

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inps 25.02.2026, n. 20 è stato adottato il "Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge", al fine di definire i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione.

Il Regolamento si applica alle domande di dilazione **presentate a partire dal 21.05.2026** (data di pubblicazione della circolare Inps 60/2026).

- La medesima disciplina, si applica anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12.01.2025 e ancora in corso alla data del 21.05.2026 per le quali il debitore può richiedere altresì la rideterminazione del numero di rate.
- In tale ultima ipotesi, il debitore, deve produrre, entro il termine di 30 giorni dal 21.05.2026, apposita "istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso"⁽¹⁾.

Nota¹

- A tale fine, l'istanza deve essere inviata tramite il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", attraverso il quale è necessario creare un'apposita richiesta di "Comunicazione Bidirezionale", selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e scegliendo nell'oggetto l'opzione "Recupero del Credito" e "Dilazioni Amministrative". Nella richiesta, a testo libero, devono essere specificati la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.
- Considerata la ratio normativa volta a favorire il rientro in bonis del contribuente che ha intrapreso un percorso virtuoso di regolarizzazione, il provvedimento di rideterminazione del numero delle rate presuppone il corretto adempimento delle stesse in conto della dilazione in corso e della contribuzione corrente.



AGEVOLAZIONI

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI 2026

Il decreto Lavoro (D.L. 62/2026) disciplina una serie di incentivi contributivi finalizzati a promuovere l'occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato. In particolare, il decreto disciplina il bonus assunzione giovani 2026, che prevede l'esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a € 500 mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a € 650 nel Sud e nelle aree di crisi. L'Inps, con le circolari 14.05.2026, n. 55, 56 e 57, ha fornito le prime indicazioni operative. Con mess. 1966/2026 l'Inps ha reso noto che dall'11.06.2026 è possibile presentare la domanda per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1.01 al 31.12.2026, di giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati. La domanda deve essere presentata tramite la sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus giovani 2026", compilando il relativo modulo.

BONUS GIOVANI

ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 100% PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI SOGGETTI UNDER 35, DI INQUADRAMENTO NON DIRIGENZIALE NEL 2026, PER UN MASSIMO DI 12 O 24 MESI, CON TETTO DI € 500 MENSILI, ELEVABILE A € 650 PER ASSUNZIONI IN UNITÀ PRODUTTIVE NELLE REGIONI ZES.

L'esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano il giovane come svantaggiato o molto svantaggiato, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.

Tipologia di esonero		Durata massima	Importo max agevolab. ⁽²⁾⁻⁽³⁾
a)	Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.	24 mesi dalla data di assunzione	€ 500 su base mensile Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'eso-nero contributivo.
b)	Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014.		
c)	Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014.	12 mesi dalla data di assunzione	
d)	Esonero contributivo per l'assunzione di soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica ⁽¹⁾ .	Assunzione di soggetti molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o privi di un impiego regolarmente retribuito da 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato": 24 mesi	€ 650 su base mensile Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 20,96 (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell'eso-nero contributivo.
		Assunzione di soggetti svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato": 12 mesi.	
Note	⁽¹⁾Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. ⁽²⁾Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell'agevolazione suindicati devono essere proporzionalmente ridotti. ⁽³⁾Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.		

ABROGAZIONE

- L'art. 5 del D.L. 62/2026 abroga specifiche disposizioni con l'obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto del decreto.
- In particolare, è abrogato l'art. 14, c. 1-bis del decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 200/2025).


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2026¹

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza **dal 1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 1 agosto	Accertamento	Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"). Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
Sabato 15 agosto	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica ² 16 agosto	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Modello Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2026¹ (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ² 16 agosto (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2026.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2026, mediante il modello F24.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Giovedì 20 agosto	Inps	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2026.
		Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026, devono effettuare il versamento della relativa rata.
	Modello Redditi 2026	Versamento - L'art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,8%.
		Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
		Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (es.: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.).
	Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2026.
		Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Martedì 25 agosto	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica ² 30 agosto	Imposte dirette	Redditi 2026 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
		Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di registro	



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2026¹ (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 31 agosto	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2026.
	Collegamento Pos-Rt	Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.06.2026.

Note	⁽¹⁾	- Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). - Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).
	⁽²⁾	- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2026 (D.L. 132/2014).
Venerdì 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Giovedì 10 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo, alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Martedì 15 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Mercoledì 16 settembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2026 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Mercoledì 16 settembre (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2026.	
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.	
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.	
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.	
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
		Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2026.	
Ragionieri Commercialisti	Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2026, mediante il modello F24.		
	Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).		
Domenica 20 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.	
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.	
Venerdì 25 settembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Mercoledì 30 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.	
		Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.	
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.	
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.	
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.	
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.	
		Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2026.	
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.	



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2026 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 settembre (segue)	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Gruppo Iva	Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2027.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2026 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2026 di importo superiore a € 5.000.
	Assegnazione agevolata beni ai soci/ trasformazione in società semplice	Adempimento - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire, in presenza dei requisiti prescritti, delle disposizioni agevolate versando entro il 30.09.2026 la 1ª rata dell'imposta sostitutiva. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici (art. 1, cc. 35-41 L. 199/2025).
	Collegamento Pos-Rt	Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.07.2026.
	Ici	Enti non commerciali - Termine entro il quale gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione Ici in relazione al recupero Ici 2006-2011 (D.P.C.M. 26.03.2026).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2026 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Assemblee societarie	Modalità - Termine entro il quale le assemblee di società ed enti possono essere svolte a distanza anche in deroga alle disposizioni statutarie (D.L. 200/2025).
	5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**